

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO
CONTRIBUTO: WELFARE BILATERALE – SUSSIDIO SPESE TRASPORTO PUBBLICO

Evento	Contributo a favore dei lavoratori dipendenti fruitori di servizi di trasporto pubblico
Requisiti	<p><i>Anzianità c/o l'EBAS del dipendente, anche presso altre aziende versanti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 mesi anche non continuativi <p><i>Anzianità c/o l'EBAS dell'azienda:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - regolarità per almeno 24 mensilità continuative al momento del verificarsi dell'evento. Nel caso in cui risultassero mesi privi di forza lavoro, la verifica di regolarità si estenderà retroattivamente fino al 36° mese. Nel caso di imprese di nuova costituzione è richiesto il possesso dei 12 mesi. Consulta il regolamento del Fondo Sostegno al reddito per ulteriori casistiche.
Misura del contributo	<ul style="list-style-type: none"> - Rimborso del 100% della spesa con un massimale di € 100 all'anno. <p>Il contributo deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge.</p> <p>N.B. il presente rimborso è alternativo nell'anno al contributo spese trasporto scolastico figli</p>
Richiesta del contributo e termine per la presentazione	<p>Da inoltrare tramite posta certificata, all'indirizzo ebas.sardegna@pec.it, o posta ordinaria, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello degli eventi, indicando nell'oggetto matricola INPS e tipologia prestazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • modulo di domanda; • Documentazione atta a dimostrare la spesa sostenuta (es.: copia abbonamento) • attestazione ISEE standard in corso di validità che dovrà essere non superiore a 20.000 euro. <p>Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, la richiesta di contributo potrà essere inoltrata dallo stesso dipendente.</p>
Istruttoria, approvazione ed erogazione	<p><i>In fase di istruttoria ed approvazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - potrà essere richiesta ulteriore documentazione per la verifica della regolarità contributiva (all. L2, F24 quietanzati e Uniemens) - all'invio di documentazione integrativa e/o alla regolarizzazione della posizione debitoria, si dovrà provvedere entro 30 giorni dalla richiesta, pena la perdita del diritto alla prestazione <p><i>Liquidazione del contributo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - il contributo lordo sarà corrisposto, tramite accredito sul conto corrente, a mezzo bonifico bancario, direttamente all'azienda; - l'azienda dovrà inserire il contributo nella prima busta paga utile, in voce separata e con dicitura apposita che ne evidenzia la natura, assoggettandolo solo alle ritenute fiscali di legge. <p>Qualora la richiesta fosse inoltrata dal dipendente, per cessazione del rapporto di lavoro, l'Ente provvederà ad erogare il contributo, al netto delle ritenute fiscali di legge, direttamente al lavoratore, il quale riceverà un'apposita certificazione della somma erogata, che dovrà rinviare quietanzata una volta ricevuto il contributo. L'Ente provvederà anche ad inviare al dipendente, alla scadenza stabilita dall'Agenzia delle Entrate, la Certificazione Unica utile alla dichiarazione dei redditi.</p> <p>EBAS potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. Per quanto qui non previsto si fa riferimento al Regolamento del Fondo Sostegno al reddito ed alle disposizioni dello Statuto dell'EBAS.</p>